SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
15 gennaio 1985 *

Nella causa 266/83,

Euridiki Samara, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Strassen, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di rettificare l'inquadramento ottenuto dalla ricorrente a seguito di un concorso generale,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti della parti possono così riassumersi:

1. Gli antefatti e il procedimento

La sig.na Euridiki Samara, cittadina greca, vincitrice di un concorso generale del Consiglio delle Comunità europee, veniva nominata, con decisione 3 dicembre 1981, dipendente in prova nel grado C5, 3° scatto. Con decisione del 22 dicembre successivo, ella veniva trasferita a Lussemburgo presso la Commissione, sempre in qualità di dipendente in prova nel grado C5, 3° scatto. Nominata in ruolo a decorrere dal 1° giugno 1982, ella otteneva, verso la fine dell'anno, la nomina nel grado C3, 1° scatto, a seguito di un concorso generale nel quale risultava prima in graduatoria.

Le candidate che, in questo concorso, sono risultate al secondo e al terzo posto provenivano dall'esterno. Esse sono state nominate, in base alla loro esperienza professionale, nel grado C3, 2° e, rispettivamente, 3° scatto. Ritenendo che la sua esperienza professionale di 17 anni fosse ben superiore a quelle delle due altre candidate, in data 26 gennaio 1983, la Samara presentava all'autorità che ha il potere di nomina (APN) una domanda diretta a che il suo inquadramento venisse riesaminato, al fine di una presa in considerazione di tutti i suoi antecedenti professionali complessivamente considerati. Con decisione 16 febbraio 1983, tale domanda veniva respinta, con la motivazione che l'inquadramento della Samara nel grado C3, 1° scatto, doveva considerarsi come una corretta applicazione dell'art. 46 dello statuto data la preesistente situazione dell'interessata, dipendente di ruolo di grado C5.

Il 26 aprile 1983, la Samara presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90 n. 2, dello statuto, reclamo che veniva respinto con decisione 5 agosto 1983 comunicatale il 13 settembre successivo.

Con atto registrato nella cancelleria della 28 novembre 1983, la ricorrente ha proposto il presente ricorso avverso la decisione di reiezione del suo reclamo del 5 agosto precedente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

2. Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) annullare il rigetto opposto al suo reclamo;

2) dichiarare che la ricorrente va considerata assunta ai sensi degli artt. 29-32 dello statuto del personale e che, di conseguenza, l'art. 46 del suddetto statuto non si applica al caso di specie;

3) rinviare la questione dinanzi all'APN per dare esecuzione all'emananda sentenza;

4) condannare la convenuta alle spese.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese.

3. I mezzi e gli argomenti delle parti

La *ricorrente* sostiene che, in base alla sua esperienza professionale, all'atto della nomina nel 1982, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 32, 2° comma, dello statuto, essere inquadrata nel grado C3, 3° scatto. Avverso la decisione impugnata, ella deduce, in sostanza, quattro mezzi relativi alla trasgressione degli artt. 32, 45 e 46 dello statuto e, rispettivamente, all'inosservanza del principio della parità di trattamento, all'infrazione del principio di buona amministrazione e, infine, alla trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto.

La *Commissione* considera tutti questi mezzi infondati.

Quanto al mezzo relativo alla trasgressione degli artt. 32, 45 e 46 dello statuto

Secondo la *ricorrente*, la sua nomina nel grado C3, 1° scatto, a seguito di un concorso generale, costituisce un'assunzione ex art. 32 dello statuto e non può considerarsi una promozione ai sensi degli art. 45 e 46 dello stesso statuto. A sostegno di questa argomentazione, essa osserva anzitutto che non avrebbe potuto passare da C5 in C3 per via di promozione, dato che questa non verte se non su un solo grado e che ella non aveva maturato, allora, l'anzianità prescritta dall'art. 45 per poter essere promossa. Quindi, l'art. 46 contempla solo i dipendenti nominati in un grado superiore, e non i dipendenti che, mediante concorso esterno, sono chiamati a posizioni superiori di due o più gradi. Sotto questo aspetto, la ricorrente si richiama poi alle conclusioni dell'avvocato generale Reischl per la causa 176/83, *Van Belle* (Racc. 1974, pag. 1361), nelle quali questi ha dato un senso generale alla nozione di « assunzione »:

« ... La nozione di " assunzione ", in verità, non va intesa come " nomina a funzionario in senso stretto ", cioè come assunzione " dall'esterno ". È invece una nozione più generica che, se non erro, comprende ogni metodo usato nell'occupazione di un posto ».

L'alea e le preoccupazioni che un concorso generale comporta, nonché il fatto che il vincitore di un concorso del genere viene designato da una commissione giudicatrice e secondo le norme di cui all'allegato III dello statuto, costituiscono, secondo la ricorrente, una ragione in più per ritenere che essa non possa equipararsi ad un candidato che ottiene una promozione.

La *Commissione, convenuta*, eccepisce, invece, che la nomina della ricorrente nel grado C3 non può considerarsi un'assunzione. La ricorrente ha, a partire dal 1° dicembre 1981, un rapporto statutario con la convenuta. Una successiva modifica di tale rapporto, in particolare un miglioramento della sua posizione amministrativa, non può considerarsi una assunzione, dato che gli artt. 31 e 32 non si applicano se non una sola volta nel corso della carriera di un dipendente.

La Commissione osserva, poi, che gli artt. 45 e 46 dello statuto non escludono che la ricorrente possa esser nominata *ad un grado superiore* (e non al grado superiore) dopo aver vinto un concorso generale. Da una

parte, le disposizioni di cui è causa ammettono che la promozione viene attribuita dall'APN dopo che il dipendente ha superato un concorso generale, il che dovrebbe in linea di principio costituire un elemento di merito ai sensi dell'art. 45, n. 1, 1° comma, 2° inciso. Dall'altra, nelle suddette disposizioni ed in particolare nell'art. 46, 1° comma, si parla in termini inequivoci della possibilità che ad una promozione consegua la nomina ad « un » grado superiore.

La Commissione precisa che vi sono due tipi di promozione: in primo luogo, la « *promozione stricto sensu* » ex art. 45, n. 1, che è la promozione al *grado superiore* della categoria in cui rientra il dipendente interessato, in secondo luogo, la « *promozione lato sensu* » ai sensi degli artt. 45 e 46 dello statuto, che è la promozione ad un *grado superiore* dopo aver superato un concorso generale.

La Commissione rileva infine che la ricorrente non può invocare le conclusioni dell'avvocato generale Reischl per la causa 176/83, già menzionata. Infatti, il problema giuridico sollevato in tale causa è se la procedura eccezionale di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto si applichi ai candidati già dipendenti statutari. In questo contesto l'avvocato generale ha dato un senso generale alla nozione di « assunzione ».

Nella replica, la *ricorrente* osserva inoltre che la differenza fra la promozione « stricto sensu » e la promozione « *lato sensu* », nei termini in cui è stata sostenuta dalla Commissione, non trova alcun conforto nello statuto che non contempla se non una sola promozione, e cioè quella di cui all'art. 45; non vi è promozione relativa a due gradi.

Nella *controreplica*, la *Commissione* ribadisce che, considerando la ricorrente promossa, essa si è limitata ad una corretta applicazione delle disposizioni in esame, in particolare dell'art. 46 il cui testo si richiama proprio ad un caso come quello della ricorrente che, a seguito di un concorso generale, è stata nominata non già al grado superiore bensì ad un grado superiore.

Quanto al mezzo relativo all'inosservanza del principio della parità di trattamento

Secondo la ricorrente, tutti i candidati, esterni o interni, ad un concorso generale, vanno trattati allo stesso modo ai fini del loro inquadramento. Nel caso di specie, due candidate esterne, in possesso di un'esperienza professionale inferiore a quella della ricorrente, hanno ottenuto un inquadramento più favorevole. Sarebbe anomalo sfavorire così la candidata che ha già prestato servizio in una istituzione comunitaria e favorire persone che non hanno ancora contribuito al perseguimento degli obiettivi comunitari.

Secondo la *Commissione, convenuta*, il principio della parità di trattamento non è in discussione. Tale principio va valutato rispetto ai dipendenti di grado C entrati in servizio contemporaneamente alla ricorrente e non già rispetto alle due candidate esterne che hanno partecipato allo stesso concorso. È vero che il principio della parità di trattamento implica che tutti i candidati ad un concorso siano assoggettati alle stesse condizioni di prove e di giudizio. L'inquadramento dei vincitori di un concorso è però regolato da altre norme. Infatti, la ricorrente, pur partecipando ad un concorso, non ha cessato di essere dipendente della Commissione. La sua nomina ad un grado superiore rientra, perciò, nell'art. 46 dello statuto, mentre la nomina delle altre vincitrici dello stesso concorso che provenivano dall'esterno, rientra nell'art. 32.

Quanto al mezzo relativo alla infrazione del principio di buona amministrazione

Secondo la *ricorrente*, sussiste, nel caso di specie, infrazione del principio di buona amministrazione in quanto la convenuta non ha preso in considerazione tutti gli elementi atti a portare ad una decisione ragionevole. Per procedere ad un inquadramento equo, la convenuta avrebbe dovuto tener conto delle esperienze professionali di tutte le candidate interessate, comprese quelle della ricorrente.

La *Commissione* ammette che il principio, nei termini in cui è stato invocato dalla ricorrente, implica certamente la presa in considerazione di tutti gli elementi in base ai quali la sua amministrazione può pervenire a decisioni ragionevoli, aggiungendo che tale presa in considerazione va effettuata secondo le norme giuridiche che si applicano nel caso di specie. Orbene, nel caso della ricorrente, tali norme, in particolare l'art. 46 dello statuto, ostano ad una presa in considerazione degli antecedenti professionali al fine del suo inquadramento.

Quanto al mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto

La ricorrente ricorda che i dipendenti appartenenti ad una stessa categoria o quadro, secondo l'art. 5, n. 3, dello statuto, sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera. Si tratta nel presente caso di una norma fondamentale che non potrebbe esser messa in non cale da un'altra norma dello statuto, come l'art. 46, la cui applicazione al caso della ricorrente non le garantirebbe condizioni di carriera pari a quelle delle due candidate che hanno partecipato allo stesso concorso.

Secondo la *Commissione*, una distinzione fra norme fondamentali e non fondamentali non giova alla soluzione del problema sollevato dal presente ricorso. La questione è piuttosto se l'inquadramento della ricorrente sia stato effettivamente conforme al principio della parità di trattamento. La soluzione di tale questione è, cionondimeno, affermativa, com'è stato già detto dalla Commissione nelle sue osservazioni sul secondo mezzo dedotto dalla ricorrente.

4. La fase orale

Le parti hanno svolto le loro difese all' udienza del 25 ottobre 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 novembre 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 novembre 1983, la sig.na Euridiki Samara, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 16 febbraio 1983, con cui la Commissione ha rifiutato di rettificare l'attribuzione dello scatto che risulta dall'atto 21 dicembre 1982 relativo alla nomina della ricorrente in qualità di segretaria stenodattilografa, di grado C3, 1° scatto, presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione.

2 Dagli atti processuali risulta che, con decisione 3 dicembre 1981, con decorrenza retroattiva dal 1° dicembre, la ricorrente veniva nominata dipendente in prova presso il segretariato generale del Consiglio. Con decisione del 22 dicembre successivo, ella veniva trasferita alla Commissione, del pari con decorrenza retroattiva dal 1° dicembre 1981. Ella veniva nominata in ruolo con decorrenza 1° giugno 1982. Dopo aver partecipato al concorso generale COM/C/365, la ricorrente veniva nominata nell'attuale posto col grado C3, 1° scatto.

3 Il 26 gennaio 1983, la Samara presentava una domanda diretta a che lo scatto attribuitole venisse riesaminato al fine della presa in considerazione della sua complessiva esperienza professionale in materia. Tale domanda veniva respinta con decisione 16 febbraio 1983. Avverso tale decisione di reiezione, la ricorrente proponeva, il 26 aprile 1983, un reclamo che veniva esso pure respinto dalla Commissione.

4 La controversia attiene all'attribuzione dello scatto alla ricorrente. Questa ritiene che, in base all'esperienza professionale da lei maturata anteriormente all'entrata in servizio, avrebbe dovuto esserle attribuito uno scatto superiore del grado C3, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, dello statuto, norma che disciplina l'inquadramento del dipendente assunto nello scatto del suo grado.

5 A sostegno di questa pretesa, la ricorrente fa presente che essa si era classificata al primo posto nel concorso generale COM/C/365 ed aveva un'esperienza professionale, anteriore alla sua entrata al servizio delle Comunità, di 17 anni, mentre sua sorella, sig.na Kalliopi Samara, che si era classificata al secondo posto nello stesso concorso e che aveva un'esperienza professionale molto più esigua, è stata nominata al 2° scatto del grado C3 e la candidata classificatasi al terzo posto ha pure ottenuto il 3° scatto in tale grado.

6 La Commissione non nega tali circostanze di fatto. Essa eccepisce cionondimeno che la nomina della ricorrente al grado C3 non costituiva, come questa sostiene, una « assunzione » ai sensi dell'art. 27 dello statuto, dato che la ricorrente aveva già, al momento della partecipazione al concorso COM/C/365, un rapporto statutario con la Commissione. L'esistenza di un siffatto rapporto escluderebbe che un

miglioramento della posizione della ricorrente possa considerarsi un'assunzione cui si applicherebbe l'art. 32 dello statuto; si tratterebbe, al contrario, di una promozione ai sensi degli artt. 45 e 46 dello statuto o, comunque, d'una nomina che dovrebbe considerarsi come una promozione nel senso ampio del termine ed alla quale si applicherebbe l'art. 46. In questa situazione giuridica, l'autorità che ha il potere di nomina (APN) non avrebbe alcun margine di discrezionalità per attribuire uno scatto superiore nel grado ottenuto.

7 I mezzi dedotti dalla ricorrente sono relativi alla trasgressione degli articoli pertinenti dello statuto, ed in particolare degli artt. 27, 31, 32, 45 e 46, alla infrazione del principio del divieto di discriminazione e di quello della parità di trattamento, all'inosservanza del principio di sana amministrazione, nonché alla violazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto, norma fondamentale, secondo la ricorrente, che stabilisce il principio generale secondo cui i dipendenti sono soggetti a condizioni identiche di assunzione e di sviluppo di carriera.

8 La disamina di tali mezzi rende necessaria la previa determinazione delle disposizioni da applicare ad un caso come quello della ricorrente. Se la nomina deriva da un'assunzione, l'APN, per tener conto della preparazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto nel suo grado, con un limite di due scatti (art. 32, 2° comma). Se, viceversa, la nomina rientra nelle disposizioni relative alla promozione, il dipendente nominato ad un grado superiore beneficia di uno scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado (art. 46, primo comma).

9 La Commissione ammette, in proposito, che gli artt. 45 e 46 dello statuto non si applicano direttamente al caso della ricorrente, dato che la nomina di questa non risulta dal procedimento di promozione di cui all'art. 45, ma consegue ad un concorso generale. Le disposizioni di cui è causa partirebbero, tuttavia, dall'idea che la posizione di un agente, una volta ammesso nell'organico dei dipendenti statutari delle Comunità a seguito di un'assunzione, sarebbe disciplinata dalle disposizioni relative allo sviluppo della carriera. In particolare, l'esperienza professionale precedente all'entrata in servizio sarebbe presa in considerazione al momento della

prima nomina in qualità di dipendente di ruolo; essa sarebbe irrilevante in occasione di una successiva nomina. Per questi motivi, le disposizioni relative alla promozione dovrebbero applicarsi in un caso come quello della ricorrente, già dipendente di ruolo, inquadrata in un grado superiore dopo aver vinto un concorso.

10 La ricorrente contesta questo modo di vedere per due motivi. Ella sostiene anzitutto che il concorso generale costituisce il procedimento normale di assunzione contemplato dallo statuto, come emerge in particolare dall'art. 29 e che, di conseguenza, la nomina dei vincitori di un siffatto concorso deve definirsi assunzione. Essa asserisce in secondo luogo che, in caso contrario, l'art. 5 dello statuto ed il principio generale di parità imponevano cionondimeno alla Commissione di trattare in modo uguale tutti i partecipanti ad un concorso generale.

11 Va osservato, in proposito, che le differenze fra le disposizioni relative all'attribuzione di scatto, in caso di assunzione e di promozione, si spiegano con le rispettive finalità degli artt. 32 e 46 dello statuto. Mentre, nel primo caso, si tratta di un dipendente che entra al servizio delle Comunità e la cui preparazione e precedente esperienza professionale possono, entro limiti piuttosto ristretti, esser presi in considerazione, l'art. 46 ha, fra l'altro, lo scopo di garantire, nel corso del normale svolgimento della carriera di un dipendente, la massima continuità possibile nell'andamento della sua anzianità.

12 Ne risulta che, in un caso come quello della ricorrente, l'applicazione delle disposizioni in materia di promozione obbligherebbe l'autorità che ha il potere di nomina a rispettare prima di tutto la parità fra il dipendente vincitore di un concorso generale e gli altri dipendenti, mentre l'applicazione delle disposizioni sull'assunzione avrebbe piuttosto come conseguenza di garantire un trattamento uguale a tutti i vincitori di un concorso generale, già dipendenti di ruolo o no.

13 Nell'uno o nell'altro caso, l'applicazione delle disposizioni pertinenti si farebbe per analogia, dato che lo statuto non contiene disposizioni che disciplinino l'attribuzione dello scatto del dipendente nominato in un altro posto a seguito di un concorso generale. Infatti, una nomina del genere non consegue ai procedimenti con-

templati dallo statuto per disciplinare la promozione dei dipendenti; essa non può nemmeno considerarsi un'assunzione nel senso stretto del termine, dato che il dipendente di cui trattasi era stato già in precedenza assunto.

14 In questo equivoco contesto va valutato il rifiuto della Commissione di tener conto, al momento della nomina della ricorrente al suo nuovo posto, della precedente esperienza professionale e della classificazione al primo posto nella graduatoria del concorso, in quanto l'art. 46 non consentirebbe di concedere un abbuono di scatto.

15 Dall'esame degli antefatti del caso di specie emerge che la Commissione avrebbe dovuto applicare i criteri stabiliti dall'art. 32, dato che la nomina della ricorrente al nuovo posto non faceva parte del normale sviluppo della sua carriera. Infatti, le differenze fra le mansioni di dattilografa, ch'essa svolgeva in quanto dipendente di ruolo di grado C5, e quelle di segretaria stenodattilografa, oggetto della nomina, erano tali da giustificare ch'essa invocasse la propria precedente esperienza in quest'ultimo settore; la partecipazione ad un concorso generale indetto poco dopo la sua entrata in servizio la metteva poi in diretta competizione con i candidati venuti dall'esterno piuttosto che con colleghi che aspiravano alla promozione. In un caso del genere, deve prevalere il principio secondo cui i partecipanti al concorso generale meritano un trattamento uguale.

16 Ne risulta che la Commissione non poteva basarsi sull'art. 46 dello statuto per tener fermo l'inquadramento della ricorrente nel grado C3, 1° scatto. La decisione impugnata va quindi annullata.

17 Spetterà alla Commissione riprendere in esame la situazione della ricorrente, applicando i criteri stabiliti dall'art. 32 dello statuto.

Sulle spese

18 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente sui mezzi da essa dedotti, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 16 febbraio 1983, con la quale si rifiuta di rettificare l'inquadramento della ricorrente, e la decisione della Commissione 5 agosto 1983, con la quale viene respinto il reclamo della ricorrente, sono annullate.**

2) **Le spese sono poste a carico della Commissione.**

Bosco O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1985.

•

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della prima sezione
G. Bosco